



COMUNE DI ELMAS

PIANO GENERALE DEGLI
IMPIANTI PUBBLICITARI E
DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ELABORATO

A

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

IL COMMITTENTE
MAGGIOLI TRIBUTI
M.T. S.P.A.

IL TECNICO
Arch. Giuseppe Agostini
GST GPP 52C18 H413F

INDICE

CAPO I

NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 - Elaborati costitutivi del Piano	pag. n. 2
Art. 2 - Attuazione del Piano	pag. n. 2
Art. 3 - Autorizzazione per l'installazione degli impianti di cui ai successivi articoli 10 e 17	pag. n. 3
Art. 4 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione	pag. n. 5
Art. 5 - Prescrizioni tecniche	pag. n. 6
Art. 6 - Ubicazione degli impianti pubblicitari fuori dai centri abitati	pag. n. 6
Art. 7 - Ubicazione degli impianti pubblicitari dentro i centri abitati	pag. n. 6
Art. 8 - Occupazione dei marciapiedi, limiti dalla carreggiata	pag. n. 8
Art. 9 - Ubicazione dei cartelli e dei mezzi pubblicitari nei luoghi ed in prossimità degli edifici sottoposti a vincolo	pag. n. 8

CAPO II

PUBBLICITA' ORDINARIA

§ 1 - Pubblicità Permanente

Art. 10 - Mezzi pubblicitari durevoli	pag. n. 9
Art. 11 - Ambiti di intervento	pag. n. 9
Art. 12 - Cartello pubblicitario	pag. n. 10
Art. 13 - Preinsegna	pag. n. 12
Art. 14 - Transenna parapetonale	pag. n. 13
Art. 15 - Paline e pensiline fermata bus	pag. n. 13
Art. 16 - Altre forme di pubblicità permanente	pag. n. 14

§ 2 - Pubblicità Temporanea

Art. 17 - Mezzi pubblicitari temporanei	pag. n. 14
Art. 18 - Striscione	pag. n. 14
Art. 19 - Stendardo	pag. n. 15
Art. 20 - Cartello temporaneo	pag. n. 16
Art. 21 - Preinsegna provvisoria	pag. n. 16
Art. 22 - Teli e pannelli pittorici monofacciali	pag. n. 17
Art. 23 - Altre forme di pubblicità temporanea	pag. n. 17

CAPO III

PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 24 - Campo di attuazione	pag. n. 17
Art. 25 - Prescrizioni ubicative	pag. n. 18
Art. 26 - Ubicazione degli impianti affissionistici nei luoghi ed in prossimità degli edifici sottoposti a vincolo	pag. n. 19
Art. 27 - Piani e studi di arredo urbano	pag. n. 19
Art. 28 - Occupazione di marciapiedi	pag. n. 29
Art. 29 - Definizione e tipologia dell'impianto, prescrizioni tecniche	pag. n. 29
Art. 30 - Servizio affissionistico del Comune	pag. n. 21
Art. 31 - Distribuzione delle pubbliche affissioni per finalità, attribuzione delle superfici	pag. n. 21
Art. 32 - Effettuazione delle affissioni dirette	pag. n. 21

CAPO IV

NORME PARTICOLARI E TRANSITORIE

Art. 33 - Supporti provvisori	pag. n. 22
Art. 34 - Adeguamento alla normativa	pag. n. 22
Art. 35 - Sanzioni	pag. n. 23
Art. 36 - Norma di rinvio	pag. n. 23

Allegati alle norme:

Tabella e schede tecniche degli impianti per le affissioni
Schede tecniche delle aree per la pubblicità ordinaria da affidare in concessione;

Altri elaborati del Piano

Elaborato :

Programma delle pubbliche affissioni – planimetria generale;

Elaborato <C>:

Delimitazione degli ambiti;

Elaborato <D>:

Relazione illustrativa;

CAPO I

NORME DI CARATTERE GENERALE

ART. 1

Elaborati costitutivi del Piano generale degli impianti pubblicitari

Il Piano generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni del Comune di Elmas è redatto secondo i criteri dettati dal Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, ai sensi e per l'effetto degli articoli 3 e 36 del D.L.vo 507/93. Il Piano si articola nel presente Regolamento di attuazione, nell'Appendice relativa al Programma delle affissioni e contenente: la planimetria generale contenente la distribuzione degli impianti per le pubbliche affissioni, le schede relative a ciascun impianto.

ART. 2

Attuazione del Piano

Il Piano generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni è parte integrante del Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, ed ha lo scopo di disciplinare la collocazione degli impianti pubblicitari nel territorio del Comune di Elmas. Il Piano si attua attraverso l'adozione di prescrizioni per la messa in opera dei mezzi pubblicitari che possono essere autorizzati, nonché attraverso il programma degli impianti per le pubbliche affissioni.

La pubblicità che può essere autorizzata nel territorio comunale e di cui si occupa il presente Piano, è quella effettuata per mezzo degli impianti pubblicitari come elencati agli articoli 10 e 17 del presente Regolamento di attuazione, nonché quella effettuata per mezzo delle pubbliche affissioni.

Il Piano generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni può essere adeguato o modificato entro il 31 ottobre di ogni anno, con decorrenza dall'anno successivo, per effetto delle variazioni intervenute nella consistenza demografica del Comune, dell'espansione dei centri abitati, dello sviluppo della viabilità e di ogni altra causa rilevante che verrà illustrata nella motivazione del provvedimento di modifica.

ART. 3

Autorizzazione per l'installazione degli impianti di cui ai successivi articoli 10 e 17

Il presente articolo si applica per gli impianti pubblicitari ex articoli 10 e 17 del presente Regolamento.

L'Autorizzazione per l'installazione dei mezzi pubblicitari visibili da strade statali, regionali o provinciali, è rilasciato dal Comune di Elmas previo nulla osta tecnico da parte dell'ente proprietario della strada.

Chiunque intenda procedere, nell'ambito dell'intero territorio comunale all'installazione dei mezzi pubblicitari deve chiedere apposita autorizzazione al Comune di Elmas.

La richiesta sarà inoltrata al competente ufficio comunale. Alla domanda dovrà essere allegata l'autorizzazione o nulla osta tecnico dell'ente proprietario della strada se diverso dal Comune, nonché l'autorizzazione dell'ente preposto alla tutela del vincolo se si tratta di impianto permanente in zone o aree soggette a vincolo paesaggistico o storico, artistico ed archeologico.

Relativamente all'autorizzazione per l'installazione dei mezzi pubblicitari di cui al successivo art.10, il soggetto interessato dovrà presentare apposita istanza al Comune di Elmas, unitamente alla domanda per l'occupazione del suolo pubblico qualora l'impianto sia da installare sulla proprietà comunale. L'istanza dovrà contenere le generalità, il codice fiscale e l'indicazione della residenza o domicilio legale del richiedente, l'indicazione esatta del luogo dove si vuole installare l'impianto, la definizione del mezzo pubblicitario come specificato al successivo art.10 delle presenti norme, la dichiarazione di conoscere esattamente e di subordinarsi senza riserve alle disposizioni contenute nel Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, alle disposizioni contenute nel Regolamento per l'occupazione delle aree e spazi pubblici nel caso l'impianto sia da installare sulla proprietà comunale, nonché alle norme contenute nel presente Piano e nel D.Lgs.507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, e alle altre disposizioni che disciplinano la materia.

Alla domanda per l'installazione dei mezzi pubblicitari di cui al successivo art.10 dovrà essere allegata la dimostrazione dell'avvenuto pagamento dei diritti di sopralluogo tecnico; dovranno inoltre essere allegati in duplice copia gli elaborati firmati da un tecnico abilitato dai quali risulti la posizione per la quale si chiede l'autorizzazione per

l'installazione, la definizione dell'opera che si vuole realizzare con la precisazione, anche attraverso opportuni dettagli, del bozzetto relativo al messaggio pubblicitario da esporre, dei materiali e colori da impiegare e di ogni dettaglio strutturale; gli elaborati dovranno dimostrare, anche con l'ausilio di fotografie, il corretto inserimento dell'opera nell'ambiente architettonico o paesistico circostante; qualora l'impianto sia a messaggio variabile, dovranno essere presentati i bozzetti relativi a tutti i messaggi esposti. Alla domanda dovrà essere allegata una dichiarazione in cui si attesta che il manufatto da installare è stato progettato e sarà realizzato e posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità, nonché una relazione a firma del tecnico che asseveri la conformità dell'opera al Regolamento edilizio, al Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, alle disposizioni contenute nel Regolamento TOSAP nel caso l'impianto sia da installare sulla proprietà comunale, nonché alle norme contenute nel presente Piano e nel D.Lgs.507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, e alle altre disposizioni che disciplinano la materia. E' tassativamente vietata ogni opera o iscrizione che nuoccia al decoro dell'ambiente, turbi l'estetica, alteri elementi architettonici o limiti la visuale di sfondi architettonici o paesistici o il diritto di veduta dei vicini.

Qualora le strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentata prima del ritiro dell'autorizzazione.

Per l'installazione contemporanea di più mezzi pubblicitari può essere presentata una sola domanda.

Copia della domanda sarà restituita con l'indicazione della data e numero di ricevimento al protocollo comunale, del funzionario responsabile del procedimento, ufficio, numero telefonico e fax, nonché il termine entro il quale sarà emesso il provvedimento.

Prima del rilascio dell'Autorizzazione il richiedente dovrà dimostrare la disponibilità dell'area qualora l'impianto sia da installare sulla proprietà privata; nel caso che l'impianto sia da installare sulla proprietà comunale, l'interessato dovrà produrre apposita concessione per l'occupazione del suolo pubblico, nonché la dimostrazione dell'avvenuto pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico e gli eventuali canoni di concessione o locazione.

L'Autorizzazione per l'installazione dei mezzi pubblicitari di cui al successivo art.10 ha durata triennale dalla data di rilascio ed è rinnovabile secondo le modalità previste dal Codice della strada. Ai fini del rinnovo il titolare dovrà presentare apposita domanda corredata da idonea documentazione fotografica e dalla dimostrazione della permanenza delle condizioni di autorizzabilità dell'impianto, nonché da una dichiarazione attestante lo stato di manutenzione dello stesso ed il permanere delle condizioni di sicurezza. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, la stessa si intende rinnovata in mancanza di impedimenti.

ART. 4

Obblighi del titolare dell'impianto

L'installazione degli impianti pubblicitari di cui agli articoli 10 e 17 dovrà essere effettuata in modo da permettere la massima facilità di pulizia e manutenzione degli stessi.

Gli impianti pubblicitari dovranno essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiale non deperibile e resistente agli agenti atmosferici. Le strutture di sostegno e di fondazione dovranno essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate sia globalmente che nei singoli elementi.

Particolare cautela deve essere adottata nell'uso dei colori, in modo particolare il rosso, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale soprattutto in prossimità delle intersezioni.

In caso di riparazione o modifiche di marciapiede o del piano stradale che richiedano la temporanea rimozione degli impianti pubblicitari di cui agli articoli 10 e 18 occupanti il suolo o lo spazio pubblico, i titolari degli stessi sono obbligati ad eseguirne a proprie spese e responsabilità la rimozione e la ricollocazione in sito con le modifiche che si saranno eventualmente rese necessarie. In caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente comma, l'autorità competente potrà ordinare la rimozione d'ufficio dell'impianto a spese del titolare.

La manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi pubblicitari di cui agli articoli 10 e 17 è a totale carico del titolare dell'impianto, al quale compete anche la sostituzione dello stesso in caso di danneggiamento da parte di terzi.

I danni a cose e/o persone causati dai mezzi pubblicitari di cui agli articoli 10 e 17 sono a totale carico del titolare dell'impianto.

Il titolare dell'impianto è obbligato a procedere alla rimozione dei mezzi pubblicitari di cui agli articoli 10 e 17 nel caso di decadenza o revoca del titolo autorizzativo, di insussistenza delle condizioni di sicurezza o nel caso di motivata richiesta da parte del Comune o dell'ente proprietario della strada.

ART. 5

Prescrizioni Tecniche

Fuori dai centri abitati è autorizzabile il posizionamento dei mezzi pubblicitari di cui agli articoli 10 e 17 nel rispetto di quanto prescritto per ciascuno di essi nei successivi articoli, e le cui caratteristiche siano conformi a quanto prescritto all'art.49 ed all'art. 50 del D.P.R.495/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

Dentro i centri abitati, fermo restando quanto previsto dall'art.49 del D.P.R.495/92, è autorizzabile il posizionamento dei mezzi pubblicitari di cui agli articoli 10 e 17 le cui caratteristiche siano conformi a quanto stabilito in proposito dal presente Piano per ciascuno di essi.

Su ogni mezzo pubblicitario permanente di cui all'art.10 dovrà essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica in posizione facilmente accessibile sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati: amministrazione rilasciante, soggetto titolare, numero dell'autorizzazione, progressiva chilometrica del punto di installazione, data di scadenza. La targhetta sarà sostituita ad ogni variazione di ciascuno dei dati su di essa riportati.

ART. 6

Ubicazione degli impianti pubblicitari fuori dai centri abitati

Fuori dai centri abitati la collocazione degli impianti pubblicitari di cui agli articoli 10 e 17 sarà effettuata in conformità a quanto previsto dal D.Lgs.285/92 e successive modificazioni ed integrazioni, e dal D.P.R.495/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 7

Ubicazione degli impianti pubblicitari dentro i centri abitati

All'interno dei centri abitati, in conformità a quanto previsto al comma 6 dell'art.23 del D.Lgs.285/92 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in deroga a

quanto previsto ai commi 4 e 6 dell'art.51 del D.P.R.495/92 e successive modificazioni ed integrazioni, fatto salvo quanto stabilito nei successivi articoli per le varie tipologie di impianti pubblicitari, è consentito il posizionamento degli impianti pubblicitari di cui all'art.10 nel rispetto delle seguenti distanze:

- prima delle intersezioni stradali, degli impianti semaforici e dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione m.10
- dopo le intersezioni stradali, gli impianti semaforici e i segnali stradali di pericolo e di prescrizione m.8
- dai segnali di indicazione e dagli altri Cartelli e Mezzi Pubblicitari m.10

E' comunque vietata la collocazione degli impianti pubblicitari di cui all'art.10 nei seguenti punti:

- in corrispondenza delle intersezioni stradali;
- sulle scarpate sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°;
- sui ponti e sottoponti non ferroviari;
- sui cavalcavia stradali e loro rampe;
- sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza ed altri dispositivi laterali di protezione e segnalamento.

Il posizionamento degli impianti pubblicitari di cui all'art.10 e 17 dovrà inoltre essere effettuato nel rispetto dei seguenti criteri di carattere generale:

- a) che siano rispettate le esigenze di sicurezza della circolazione stradale;
- b) che siano collocati preferibilmente in allineamento con i pali pubblici ed altri impianti esistenti;
- c) che non siano di ostacolo alla visibilità dei segnali e degli impianti semaforici entro lo spazio di avvistamento.
- d) sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica..

Ai sensi del 1° comma dell'articolo 23 del Codice della Strada, lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici e sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possano ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possano renderne difficile la comprensione o ridurre la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli

utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; in ogni caso, detti impianti non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide. Sono altresì vietati i mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento.

Ai fini del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari e delle Pubbliche Affissioni, le prescrizioni di cui al presente articolo integrano la normativa vigente in materia di pubblicità, con particolare riguardo al D.L.vo 285/92 e successive modificazioni ed integrazioni ed al D.P.R.495/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 8

Occupazione dei marciapiedi, limiti dalla carreggiata

L'installazione degli impianti Pubblicitari non deve costituire impedimento alla circolazione di persone invalide o con ridotta capacità motoria.

All'interno dei centri abitati, in assenza di marciapiede il posizionamento dei cartelli pubblicitari è autorizzato nel rispetto della distanza minima di m.1,50 dalla carreggiata.

ART. 9

Ubicazione degli impianti pubblicitari nei luoghi ed in prossimità degli edifici sottoposti a vincolo

Lungo le strade, nei luoghi sottoposti a vincolo panoramico, a vincoli di tutela di bellezze naturali e paesaggistiche, a vincolo storico, artistico o archeologico, o in prossimità di edifici e luoghi di interesse storico artistico o archeologico, è vietato installare impianti pubblicitari in mancanza del Nulla Osta da parte dell'Ente preposto alla tutela del vincolo.

CAPO II

PUBBLICITA' ORDINARIA

- § 1 -

Pubblicità permanente

ART. 10

Mezzi Pubblicitari durevoli

La pubblicità esterna durevole e non affissionistica di cui si occupa il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari viene esercitata esclusivamente per mezzo di cartelli pubblicitari, preinsegne, transenne parapetonali, pensiline e paline fermata bus. E' vietata qualsiasi forma di pubblicità impressa direttamente sui muri.

E' consentito l'abbinamento del messaggio pubblicitario con elementi di arredo urbano quali orologi, panchine, giochi per bambini e simili, o a servizi di pubblica utilità, purché nel rispetto delle caratteristiche dell'ambiente e degli edifici circostanti, previa presentazione di un progetto dettagliato dell'impianto tale da consentire la valutazione dell'impatto nella zona di intervento.

ART. 11

Ambiti di intervento

Ai fini del presente Piano e allo scopo di calibrare i criteri di intervento in funzione dell'impatto che gli impianti pubblicitari producono sulla struttura urbana, il territorio comunale viene ripartito in quattro Ambiti come delimitati nella planimetria "Allegato B" al Piano generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni, e così definiti:

L'AMBITO N. 1 comprende le aree del centro storico di Elmas. In tale ambito le esigenze di tutela architettonica ed urbanistica impongono la massima cautela negli inserimenti pubblicitari.

L'AMBITO N. 2 comprende le aree poste all'interno del centro urbano di Elmas a prevalente destinazione residenziale; anche in questo Ambito si impongono le esigenze di tutela architettonica ed urbanistica, per cui permangono le ragioni di cautela negli inserimenti pubblicitari.

L'AMBITO N. 3 comprende le restanti aree poste all'interno del centro abitato di Elmas come delimitato ai sensi del Codice della strada; in tali aree l'esposizione dei mezzi pubblicitari risulta di minore impatto sulla struttura urbana.

L'AMBITO N. 4 comprende le aree poste al di fuori del centro abitato di Elmas come delimitato ai sensi del Codice della strada; in tale Ambito l'installazione degli impianti pubblicitari sarà consentita nel rispetto del Codice della strada.

Nei casi in cui il limite dell'ambito sia costituito da una strada urbana, detta strada e le facciate dei fabbricati ad essa prospicienti su ambedue i lati si intendono facenti parte dell'Ambito contiguo soggetto a maggiore tutela.

ART. 12

Cartello pubblicitario

Il cartello pubblicitario è un manufatto mono o bifacciale supportato da idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione diretta di messaggi pubblicitari o propagandistici e utilizzabile su entrambe le facce anche per immagini diverse; può essere opaco o luminoso per luce propria o per luce indiretta.

Il bordo inferiore del cartello pubblicitario dovrà avere in ogni suo punto un'altezza maggiore o uguale a m.1,50 dal marciapiede se collocato su pali, e a m.2,00 se in aderenza ai fabbricati.

La collocazione, le dimensioni e le caratteristiche dei cartelli pubblicitari sono conformi a quanto stabilito per essi dal Codice della strada, nonché a quanto stabilito dal presente Regolamento in funzione degli ambiti di ubicazione, in armonia con le caratteristiche dell'ambiente circostante e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

AMBITO N. 1 – Non è consentita l'installazione di cartelli pubblicitari.

AMBITO N. 2 - E' consentita l'installazione di cartelli pubblicitari nel rispetto delle prescrizioni di cui ai precedenti articoli 7, 8 e 9. Nelle aree dell'Ambito N. 2 sottoposte a vincolo di tutela i cartelli potranno essere collocati esclusivamente a ridosso e parallelamente alle facciate degli edifici esistenti, saranno del tipo monofacciale su palo, della superficie massima di mq.1,20 e di forma rettangolare simile a quella degli altri cartelli eventualmente già collocati in prossimità degli stessi; essi potranno essere luminosi per luce indiretta. Nelle restanti aree i cartelli potranno essere anche del tipo bifacciale, della superficie massima di mq.2,00 per ciascuna faccia, di forma rettangolare simile a quella degli altri cartelli eventualmente già collocati in prossimità degli stessi, e

potranno essere luminosi per luce propria o per luce indiretta; è vietata in ogni caso la luce intermittente ma è consentito il messaggio variabile la cui variabilità non può essere inferiore a tre minuti. All'interno dell'Ambito n°2 è consentita l'installazione di cartelli pubblicitari per una superficie massima complessiva di 10 mq. ogni 100 metri di fronte stradale; essi dovranno essere posti a distanza regolare l'uno dall'altro, tale da non ostacolare la visibilità dei mezzi pubblicitari già installati in prossimità.

AMBITO N. 3 - E' consentita l'installazione di Cartelli Pubblicitari mono o bifacciali nel rispetto delle prescrizioni di cui ai precedenti articoli 7, 8 e 9 del presente Regolamento. Tali cartelli saranno della superficie massima di mq.3,00 per ciascuna faccia e di forma rettangolare simile a quella degli altri cartelli eventualmente già collocati in prossimità, e potranno essere luminosi per luce propria o per luce indiretta, di intensità luminosa inferiore a 150 candele per metro quadrato o che comunque provochi abbagliamento. E' consentita l'installazione lungo la viabilità pubblica e negli spazi pubblici e privati, nel rispetto delle caratteristiche architettoniche ed ambientali della zona. E' consentita l'installazione dei cartelli pubblicitari a parete lungo i muri ciechi. E' vietata in ogni caso la luce intermittente ma è consentito il messaggio variabile, la cui variabilità non può essere inferiore a tre minuti; è consentita inoltre la diffusione del messaggio pubblicitario recante immagini in movimento mediante controllo elettronico o comunque programmato, purché la durata di ciascun messaggio non sia inferiore a tre minuti. All'interno dell'Ambito n°3 è consentita l'installazione di cartelli pubblicitari per una superficie massima complessiva di 20 mq. ogni 100 metri di fronte stradale; essi dovranno essere posti a distanza regolare l'uno dall'altro, tale da non ostacolare la visibilità dei mezzi pubblicitari già installati in prossimità.

AMBITO N. 4 - E' consentita l'installazione di cartelli pubblicitari nel rispetto di quanto prescritto dalle norme del Codice della strada; è consentito il messaggio variabile o con immagini in movimento anche per mezzo di controllo elettronico. In nessun caso è consentita la luce intermittente.

Il Piano prevede tre lotti per l'installazione degli impianti pubblicitari da affidare in concessione a soggetti privati secondo le modalità previste dalle leggi vigenti in materia. La concessione avrà la durata di nove anni. Le tipologie consentite saranno quelle riportate nelle schede allegate alle presenti norme; gli impianti potranno essere installati nel rispetto delle presenti norme e potranno essere luminosi per luce propria o per luce indiretta.

In tutto il territorio comunale è vietata la collocazione dei cartelli pubblicitari sul muro di cinta dei cimiteri, e sugli edifici adibiti a sede di ospedali e chiese.

ART. 13

Preinsegna

Si definisce preinsegna la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento ed eventualmente da simboli e marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportata da una idonea struttura di sostegno e finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività, installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. da essa. La preinsegna non può essere luminosa né per luce propria né per luce indiretta.

Il supporto recante preinsegne sarà di metallo e adeguatamente protetto dalla corrosione; esso sarà di colore giudicato armonico con l'ambiente circostante, comunque diverso da quello dei supporti della segnaletica stradale di indicazione. L'altezza minima del bordo inferiore sarà pari a m.0,60 dal piano di posa. Il supporto può essere installato parallelamente o perpendicolarmente al senso di marcia dei veicoli, alla distanza minima di cm.0,30 dal ciglio del marciapiede, o alla distanza minima di m.2,00 dalla carreggiata in caso di assenza del marciapiede, dovrà essere in posizione autonoma e non dovrà interferire con la restante segnaletica.

L'installazione di preinsegne nel territorio comunale sarà autorizzata dal Comune di Elmas, secondo le modalità previste nel presente Regolamento di attuazione per gli impianti pubblicitari di cui al precedente art.10.

Ciascun supporto sarà corredato di cimasa con l'indicazione dell'amministrazione rilasciante, soggetto titolare, numero dell'autorizzazione, progressiva chilometrica del punto di installazione, data di scadenza. La cimasa sarà sostituita ad ogni variazione di ciascuno dei dati su di essa riportati.

Le preinsegne non possono essere luminose né per luce propria né per luce indiretta, hanno forma rettangolare e dimensioni contenute entro i limiti inferiori di m.1,00x0,20 e superiori di m.1,50x0,30. E' ammesso l'abbinamento sulla medesima struttura di sostegno di un numero massimo di sei spazi per preinsegne per ogni senso di marcia, a condizione che siano tutte delle stesse dimensioni ed oggetto di un'unica autorizzazione.

Sulla medesima viabilità, dall'inizio alla fine, le strutture di sostegno saranno tutte della stessa tipologia. Su ciascuna struttura di sostegno le preinsegne saranno tutte delle stesse dimensioni e saranno realizzate con la stessa grafica; il messaggio, corredato da freccia di direzione, dovrà essere essenziale, vale a dire che dovrà riportare il nome dell'attività pubblicizzata, la via in cui è ubicata, l'eventuale marchio o simbolo.

ART. 14

Transenna parapetonale

La transenna parapetonale è un manufatto avente lo scopo di proteggere il traffico pedonale; essa è posta lungo i bordi dei marciapiedi nel centro abitato e lungo la viabilità extraurbana; la transenna parapetonale potrà essere installata unicamente in corrispondenza degli incroci, degli attraversamenti pedonali e nei luoghi in cui è necessario disporre una barriera a protezione del traffico pedonale, solo se l'Amministrazione riterrà necessario installarla per motivi di sicurezza; la collocazione della transenna parapetonale lungo i marciapiedi sarà consentita se gli stessi avranno una larghezza non inferiore a m. 1,20 non considerando le dimensioni del cordolo di coronamento che dovrà restare inalterato e non dovrà essere interessato dall'installazione del paletto.

La superficie destinata alla pubblicità delle transenne parapetonali non potrà superare i 3 mq. per singolo impianto, esse saranno del tipo rimovibile e saranno composte da una struttura con funzione di barriera e dell'altezza massima di m.1,20 recante il messaggio pubblicitario.

La transenna parapetonale non può essere luminosa nè per luce propria nè per luce indiretta e non può recare messaggi affissi; il posizionamento della transenna parapetonale è autorizzato dal Comune di Elmas e la sua installazione e gestione è a carico del titolare dell'impianto.

ART. 15

Paline e Pensiline fermata bus

E' consentita l'esposizione di messaggi pubblicitari non affissionistici sulle Paline e Pensiline regolarmente autorizzate.

ART.16

Altre forme di pubblicità permanente

Sono autorizzabili altre forme pubblicitarie promosse da Enti pubblici o da Soggetti che producono servizi per la collettività, purché facenti parte di un progetto complessivo approvato dagli Uffici comunali preposti all'esame del progetto ed al rilascio dell'autorizzazione, i quali valuteranno il progetto secondo le esigenze di rispetto ambientale e delle caratteristiche storiche ed urbanistiche degli edifici circostanti.

- § 2 -

Pubblicità temporanea

ART. 17

Mezzi pubblicitari temporanei

La pubblicità temporanea viene esercitata esclusivamente per mezzo di striscioni, stendardi, cartelli temporanei, preinsegne provvisorie e teli pittorici monofacciali.

L'esercizio della Pubblicità temporanea viene autorizzato nel rispetto di quanto previsto dalle presenti norme di attuazione.

ART. 18

Striscione

Lo Striscione è un elemento bidimensionale, realizzato in materiale qualsiasi, privo di rigidità, mancante di superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Esso deve essere collocato ad altezza minima di m. 5,10 da terra ed unicamente nei punti attualmente utilizzati ed in quelli che saranno predisposti dal Comune di Elmas.

L'esposizione di striscioni è autorizzabile unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione a cui si riferisce, oltreché durante la settimana precedente e le ventiquattr'ore successive, e comunque per un massimo di quindici giorni complessivi.

AMBITO N.1 - è consentito il posizionamento di striscioni finalizzati unicamente alla pubblicizzazione di manifestazioni artistiche e culturali, patrocinate da Enti pubblici, morali, ed Associazioni culturali.

AMBITI N.2 e N.3 - è consentita l'installazione di striscioni finalizzati alla pubblicizzazione di manifestazioni artistiche, culturali, sportive, politiche e ricreative patrocinate da Enti pubblici, morali, Associazioni culturali, sportive, politiche e ricreative, nonché alla pubblicizzazione di spettacoli viaggianti e di manifestazioni commerciali.

AMBITO N.4 - non è consentita l'esposizione di striscioni.

Lo striscione non può essere luminoso né per luce propria né per luce indiretta.

ART. 19

Stendardo

Lo stendardo è un elemento bidimensionale, realizzato in materiale qualsiasi, privo di rigidità, mancante di superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa; esso deve essere collocato ad altezza minima di m. 3,00 dal marciapiede ed unicamente negli spazi e lungo la viabilità che saranno concordati con il Comune di Elmas.

L'esposizione di stendardi è autorizzabile unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione a cui si riferiscono, oltreché durante la settimana precedente e le ventiquattr'ore successive, e comunque per un massimo di quindici giorni complessivi.

AMBITO N.1 - è consentito il posizionamento di stendardi finalizzati unicamente alla pubblicizzazione di manifestazioni artistiche e culturali patrocinate da Enti pubblici, morali, e da Associazioni culturali.

AMBITI N.2 e N.3 - è consentita l'installazione di stendardi finalizzati alla pubblicizzazione di manifestazioni artistiche, culturali, sportive, politiche e ricreative patrocinate da Enti pubblici, morali, Associazioni culturali, sportive, politiche e ricreative, nonché alla pubblicizzazione di spettacoli viaggianti e di manifestazioni commerciali.

AMBITO N.4 - non è consentita l'esposizione di stendardi

Lo stendardo può essere luminoso per luce indiretta; in nessun caso lo stendardo può aggettare sulla carreggiata.

ART. 20

Cartello temporaneo

Il Cartello temporaneo è un manufatto bifacciale, realizzato in materiale rigido recante il messaggio pubblicitario, delle dimensioni massime di m.1,00 x 1,50 per ciascuna faccia, ancorato al suolo in modo che sia facilmente rimovibile e realizzato con caratteristiche di finitura tali da non recare danno ai passanti; esso potrà essere collocato lungo i marciapiedi pubblici di larghezza non inferiore a m.2,50 prospicienti il fabbricato in cui ha sede l'attività a cui si riferiscono, o nelle aree private di pertinenza dell'attività; il cartello temporaneo non deve costituire intralcio o impedimento alla circolazione dei pedoni e delle persone con ridotta capacità motoria e deve essere posizionato in modo tale che la parte di marciapiede libera da manufatti sia di larghezza non inferiore a m.1,50.

L'esposizione di cartelli temporanei è autorizzabile in quantità non superiore a tre di essi per la manifestazione a cui si riferiscono, unicamente durante il periodo di svolgimento della stessa, oltreché durante la settimana precedente e le ventiquattr'ore successive, e comunque per un massimo di quindici giorni complessivi.

AMBITO N.1 - è consentito il posizionamento di cartelli temporanei finalizzati unicamente alla pubblicizzazione di manifestazioni artistiche, politiche e culturali patrocinate da Enti pubblici, morali, e da Associazioni politiche e culturali.

AMBITI N.2 e N.3 - è consentita l'installazione di cartelli temporanei finalizzati alla pubblicizzazione di manifestazioni artistiche, culturali, sportive, politiche e ricreative patrocinate da Enti pubblici, morali, Associazioni culturali, sportive, politiche e ricreative, nonché alla pubblicizzazione di manifestazioni commerciali.

AMBITO N.4 - non è consentita l'esposizione di cartelli temporanei.

Il cartello temporaneo può essere luminoso per luce indiretta.

ART. 21

Preinsegna provvisoria

Negli Ambiti nn.2, 3 e 4 sono autorizzabili preinsegne provvisorie come definite all'art.37 del D.P.R.610/96, esclusivamente in occasione dell'apertura di nuove attività economiche, per un periodo non superiore a mesi 3 non rinnovabili.

ART. 22

Teli e pannelli pittorici monofacciali

E' autorizzabile l'esposizione di teli pittorici monofacciali a protezione di ponteggi in opera per la costruzione o la ristrutturazione di immobili, previo progetto approvato dal Comune di Elmas il quale valuterà anche il contenuto del messaggio in relazione al contesto urbano in cui è inserito. Il telo pittorico monofacciale può essere luminoso per luce indiretta; non è consentito il messaggio variabile.

ART. 23

Altre forme di pubblicità temporanea

In occasione di manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, filantropiche, religiose, culturali, sportive e ricreative, da chiunque organizzate, anche con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali, nonché in occasione di spettacoli viaggianti, ed in occasione di manifestazioni commerciali la cui necessità sia collegata ad un evento ad esse riferite, sono autorizzabili altre forme pubblicitarie da concordare con il Comune di Elmas, il quale valuterà il progetto secondo le esigenze di rispetto ambientale e delle caratteristiche storiche ed urbanistiche degli edifici circostanti. Tali forme pubblicitarie sono autorizzabili unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione a cui si riferiscono, oltreché durante la settimana precedente e le ventiquattr'ore successive.

CAPO III

PIANO DELLE AFFISSIONI

ART.24

Campo di Attuazione

Le Pubbliche Affissioni e le Affissioni Dirette da parte dei soggetti privati possono effettuarsi esclusivamente nei modi previsti nel presente Piano in relazione alla quantità, all'ubicazione prevista, alla destinazione ed alla tipologia dell'impianto.

E' vietata l'affissione su muri e su altri supporti, di manifesti visibili dalla strada e dalle aree pubbliche o di uso pubblico diversi da quelli previsti nel presente Piano per le Pubbliche Affissioni e per le Affissioni dirette.

ART. 25

Prescrizioni ubicative

Le posizioni degli impianti affissionistici previsti nel presente Piano sono quelle indicate nell'appendice; sono consentite limitate traslazioni dovute alle effettive esigenze di posa in opera; dette posizioni sono da considerarsi derogabili unicamente dietro determina motivata del dirigente responsabile.

All'interno dei centri abitati, in conformità a quanto previsto al comma 6 dell'art.23 del D.Lgs.285/92 e successive modificazioni ed integrazioni, ed a quanto previsto ai commi 4 e 6 dell'art.51 del D.P.R.495/92 e successive modificazioni ed integrazioni, è consentito il posizionamento degli impianti affissionistici nel rispetto dei seguenti criteri di carattere generale:

- a) che gli stessi siano posizionati nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale;
- b) che siano collocati preferibilmente in allineamento con i pali pubblici ed altri impianti esistenti;
- c) che non siano di ostacolo alla visibilità dei segnali e degli impianti semaforici entro lo spazio di avvistamento
- d) che non fronteggino vetrine, finestre e portoni di accesso ai fabbricati;
- e) gli impianti affissionistici del formato 600x300 dovranno essere collocati a distanza non inferiore a m.8,00 dalle intersezioni, e non potranno fronteggiare le facciate finestrate dei fabbricati.

All'esterno dei centri abitati è consentito il posizionamento degli impianti affissionistici nel rispetto delle norme del Codice della strada.

Lungo i tratti di strade statali, regionali o provinciali correnti all'interno dei centri abitati con popolazione inferiore ai diecimila abitanti, la collocazione dell'impianto affissionistico dovrà avvenire previa autorizzazione o nulla osta tecnico da parte dell'ente proprietario della strada; per le strade vicinali i poteri dell'ente proprietario sono esercitati dal Comune.

La collocazione degli impianti affissionistici visibili da strade statali, regionali o provinciali, dovrà avvenire previo nulla osta tecnico da parte dell'ente proprietario della strada.

Gli impianti affissionistici non possono essere sovrapposti anche solo in parte a paramenti esterni quali bugnati e murate in laterizio o ad elementi decorativi; lungo la

medesima viabilità gli impianti devono essere omogenei e deve essere rispettata la distanza minima di 150 cm. dagli angoli dei fabbricati.

ART. 26

Ubicazione degli impianti affissionistici nei luoghi ed in prossimità degli edifici sottoposti a vincolo

Lungo le strade, nei luoghi sottoposti a vincolo panoramico, a vincoli di tutela di bellezze naturali e paesaggistiche, a vincolo storico, artistico o archeologico, o in prossimità di edifici e luoghi di interesse storico artistico o archeologico, non è consentita l'installazione degli impianti affissionistici in mancanza del Nulla Osta da parte dell'Ente preposto alla tutela del vincolo.

ART. 27

Piani e studi di arredo urbano

Gli impianti affissionistici, qualora siano inclusi in zone o edifici oggetto di Piani o studi coordinati di arredo urbano e/o del traffico, approvati con specifici atti deliberativi dell'Amministrazione Comunale, dovranno adeguarsi alle prescrizioni in essi contenuti.

Qualora ciò renda necessario la rimozione o lo spostamento dell'impianto affissionistico, lo stesso dovrà essere ricollocato nelle posizioni immediatamente adiacenti previa verifica della rispondenza delle stesse alle norme del presente Capo.

ART. 28

Occupazione di marciapiedi

L'installazione degli impianti affissionistici non deve costituire impedimento alla circolazione di persone invalide o con ridotta capacità motoria.

ART.29

Definizione e tipologia dell'impianto, prescrizioni tecniche

L'impianto per le Pubbliche Affissioni e le Affissioni dirette è costituito da un supporto e dall'elemento sovrapposto recante il messaggio da pubblicizzare.

Ciascun impianto destinato alle pubbliche affissioni è dotato di una cimasa recante la scritta "COMUNE DI ELMAS – SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI" nonché il numero progressivo di identificazione dello stesso conformemente alla

numerazione riportata nella cartografia e riassunta nella tabella riepilogativa facente parte del presente Piano.

Ciascun impianto destinato alle Affissioni dirette è dotato di una cimasa recante la scritta “AFFISSIONE DIRETTA – (NOME DEL TITOLARE DELL’IMPIANTO)” nonché il numero progressivo di identificazione dello stesso conformemente alla numerazione riportata nella cartografia e riassunta nella tabella riepilogativa facente parte del presente Piano.

Sono ammesse le seguenti tipologie ed i corrispondenti formati, conformemente a quanto rappresentato nell’appendice:

SUPPORTO MONO O BIFACCIALE SU PALI, in lamiera zincata con bordi in profilato metallico (ferro o alluminio), con eventuali elementi di arredo urbano per completamento; sono ammessi i formati 100x140, 140x200, 200x140, 200x210, 600x300.

SUPPORTO MURALE SU PALI O ANCORATO A PARETE, in lamiera zincata con bordi in profilato metallico (ferro o alluminio); sono ammessi i formati 100x140, 140x200, 200x140.

SUPPORTO MURALE PER POSTERS del formato 600x300 in fondo metallico, sostenuto da pilastri a doppio T o ancorato a muro e racchiuso in una cornice in legno, alluminio o vetroresina, alta 20 cm.

Gli impianti affissionistici saranno realizzati in materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici per cui è vietato l’uso del legno non trattato e del cartone, i sostegni ed i supporti dovranno essere adeguatamente protetti contro la corrosione, la struttura di sostegno sarà opportunamente verniciata con colore da determinare anche in rapporto al luogo di collocazione dell’impianto il pannello riportante il messaggio pubblicitario su fogli del formato cm.70x100 o multipli sarà fissato saldamente alla struttura di sostegno con opportuni giunti, il tutto dovrà essere facilmente smontabile al fine di agevolare le operazioni di manutenzione e di trasporto; i plinti di ancoraggio delle strutture saranno realizzati in calcestruzzo di dosaggio, dimensioni e sezione opportunamente calcolati per sopportare le strutture stesse; dovranno inoltre essere presi tutti gli accorgimenti previsti dalla regola d’arte per il ripristino delle strutture e delle pavimentazioni su cui si è intervenuto.

Gli impianti affissionistici potranno essere luminosi per luce propria o per luce indiretta

ART.30

Servizio affissionistico del Comune

Nel rispetto di quanto prescritto dal Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, gli Impianti affissionistici esistenti saranno integrati con l'installazione di nuovi impianti per cui il presente Piano prevede che nel territorio comunale saranno presenti n°50 impianti per le pubbliche affissioni per complessivi mq.249,20.

ART.31

Distribuzione delle pubbliche affissioni per finalità; attribuzione delle superfici

Le superfici destinate alle pubbliche affissioni sono distribuite in ragione della finalità del messaggio affisso sugli appositi impianti indicati nell'appendice. Dette superfici sono attribuite secondo le seguenti modalità:

SUPERFICI A FINALITA' ISTITUZIONALE O FUNERARIA: mq.72,80 nei quali troveranno collocazione i messaggi di natura istituzionale, sociale o comunque privi di rilevanza economica. Gli annunci funerari troveranno collocazione esclusivamente negli impianti appositamente destinati e indicati nella tabella di cui all'Appendice allegata.

SUPERFICI A FINALITA' COMMERCIALE: mq.176,40, nei quali troveranno collocazione i messaggi di carattere commerciale.

In occasione delle attività elettorali, i relativi manifesti troveranno collocazione in quegli impianti destinati alle pubbliche affissioni che saranno appositamente individuati in accordo tra il Comune di Elmas ed il Concessionario del servizio affissionistico.

La quantità, posizione e ripartizione degli spazi di cui al presente articolo può essere rideterminata ogni due anni da parte del Comune di Elmas mediante Delibera di Giunta comunale.

ART.32

Effettuazione delle affissioni dirette

Le Affissioni dirette possono essere effettuate unicamente nel rispetto di quanto previsto in merito nel presente Piano.

La superficie complessiva da affidare ai soggetti privati per l'effettuazione delle Affissioni dirette, è distribuita in n°6 impianti per mq.108,00.

Sugli impianti per l'effettuazione delle Affissioni dirette possono essere effettuate solo le affissioni di carattere commerciale.

CAPO III

NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 33

Supporti Provvisori

In aggiunta alle superfici previste per gli Impianti Pubblici, il Servizio Affissionistico del Comune può utilizzare, con l'esclusione dell'ambito n° 1, anche le recinzioni di cantiere installate sul suolo comunale.

ART.34

Adeguamento alla normativa

I mezzi pubblicitari privi di titolo autorizzativo rilasciato dal Comune di Elmas, dovranno essere rimossi a cura e spese del titolare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del Piano generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni.

I titolari dei mezzi pubblicitari di cui al precedente comma la cui posizione risulti conforme al presente Regolamento di attuazione, potranno chiedere apposita autorizzazione nei modi previsti al Capo I entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del Piano, previo pagamento delle sanzioni previste dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

I titolari dei mezzi pubblicitari esistenti sulla base di autorizzazione rilasciata dal Comune di Elmas ma non più rispondenti alla normativa vigente ed alle nuove prescrizioni del presente Regolamento di attuazione dovranno adeguarsi, a cura e spese del titolare dell'impianto, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del Piano previa presentazione di apposita richiesta. L'autorizzazione rilasciata a seguito dell'adeguamento di cui al presente comma avrà durata per ulteriori due anni.

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del Piano, tutti i titolari dei mezzi pubblicitari, qualora non abbiano già adempiuto, dovranno installare la prescritta targhetta di cui all'art.5 del presente Regolamento, riportante gli estremi identificativi ed autorizzativi come prescritto dal Codice della strada.

In caso di inosservanza a quanto previsto dal presente articolo si procederà nei termini previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.

ART. 35

Sanzioni

Il Comune è tenuto a vigilare, a mezzo del Corpo di Polizia Municipale, dell'Ufficio Tecnico e del Concessionario del servizio pubblicità sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità e delle affissioni richiamate o stabilite dal presente Regolamento, nonché delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di TOSAP.

Gli impianti pubblicitari privi di titolo autorizzativo, o i cui titolari non abbiano provveduto ad adeguarli al presente Piano ai sensi del precedente art.35, saranno rimossi dal Concessionario su mandato del Dirigente comunale competente in materia previa ordinanza di rimozione emessa dal Comando di Polizia Municipale.

ART. 36

Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento di attuazione si rinvia alle norme ed alle leggi vigenti in materia.

Il progettista del Piano generale degli impianti pubblicitari

dott. Arch. Giuseppe Agostini



COMUNE DI ELMAS

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI E DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

**N.C.A.
ALLEGATO**

SCALA: VARIE

IMPIANTI DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI
IMPIANTI PER LE AFFISSIONI DIRETTE
AREE PER LA PUBBLICITA' IN CONCESSIONE

**TABELLE
SCHEDE TECNICHE**

IL COMMITTENTE
MAGGIOLI TRIBUTI
M.T. S.P.A.

IL TECNICO
Arch. Giuseppe Agostini
GST GPP 52C18 H413F

DATI DI PROGETTO:

TOTALE N°56 IMPIANTI PER COMPLESSIVI MQ.357,20

DI CUI:

N°17 STENDARDI BIFACCIALI 140X200	MQ. 95,20
N°02 STENDARDI MONOFACCIALI 140X200	MQ. 5,60
N°22 STENDARDI BIFACCIALI 200X140	MQ.123,20
N°06 STENDARDI MONOFACCIALI 200X140	MQ. 16,80
N°03 QUADRI MURALI 140X200	MQ. 8,40
N°06 POSTER MONOFACCIALI 600X300	MQ.108,00

COSI' RIPARTITI:

N°50 IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI	TOT. MQ.249,20
N°06 POSTER PER LE AFFISSIONI DIRETTE	TOT. MQ.108,00

NOTE:

A= NUOVO IMPIANTO

B= IMPIANTO ESISTENTE SOGGETTO A MANUTENZIONE

C=IMPIANTO ESISTENTE DA SOSTITUIRE CON NUOVO IMPIANTO

MODALITA' DI INTERVENTO:

1°= INTERVENTO ENTRO 06 MESI DALL'ENTRATA IN VIGORE DEL PIANO

2°= INTERVENTO ENTRO 24 MESI DALL'ENTRATA IN VIGORE DEL PIANO

3°= INTERVENTO ENTRO 36 MESI DALL'ENTRATA IN VIGORE DEL PIANO

STENDARDI

n° imp.	ubicazione	finalità	tipologia	formato	sup	tempistica	note
n°001 St	via Sulcitana	comm.	supp.mono su pali	1,40x2,00	2,8	2°	A
n°002 St	via Sulcitana	comm.	supp. bif.su pali	1,40x2,00x2	5,6	2°	A
n°003 St	via Sulcitana	comm.	supp. bif.su pali	2,00x1,40x2	5,6	2°	A
n°004 St	via Sulcitana	comm.	supp. bif.su pali	2,00x1,40x2	5,6	1°	B
n°005 St	via Sulcitana	comm.	supp. bif.su pali	2,00x1,40x2	5,6	2°	A
n°006 St	via Sulcitana	comm.	supp. bif.su pali	2,00x1,40x2	5,6	2°	A
n°007 St	trav. via Bronte	istituz.	supp.mono su pali	1,40x2,00	2,8	3°	A
n°008 St	trav. via Bronte	comm.	supp.mono su pali	2,00x1,40	2,8	3°	A
n°009 St	trav. via Bronte	comm.	supp.mono su pali	2,00x1,40	2,8	3°	A
n°010 St	trav. via Bronte	comm.	supp.mono su pali	2,00x1,40	2,8	3°	A
n°011 St	trav. via Bronte	comm.	supp.mono su pali	2,00x1,40	2,8	3°	A
n°012 St	trav. via Bronte	comm.	supp.mono su pali	2,00x1,40	2,8	3°	A
n°013 St	trav. via Bronte	comm.	supp.mono su pali	2,00x1,40	2,8	3°	A
n°014 St	via dell'Arma Azzurra	istituz.	supp. bif.su pali	1,40x2,00x2	5,6	2°	A
n°015 St	via dell'Arma Azzurra	comm.	supp. bif.su pali	2,00x1,40x2	5,6	2°	A
n°016 St	via Salomone	istituz.	supp. bif.su pali	1,40x2,00x2	5,6	2°	A
n°017 St	via Sulcitana	istituz.	supp. bif.su pali	1,40x2,00x2	5,6	1°	C
n°018 St	via Montgolfier	istituz.	supp. bif.su pali	1,40x2,00x2	5,6	3°	A
n°019 St	via Dettori	istituz.	supp. bif.su pali	1,40x2,00x2	5,6	3°	A
n°020 St	via Dettori	comm.	supp. bif.su pali	1,40x2,00x2	5,6	3°	A
n°021 St	via Sestu	istituz.	supp. bif.su pali	1,40x2,00x2	5,6	3°	A
n°022 St	via Sestu	comm.	supp. bif.su pali	1,40x2,00x2	5,6	1°	C
n°023 St	via Sestu	istituz.	supp. bif.su pali	1,40x2,00x2	5,6	2°	A
n°024 St	via Sestu	comm.	supp. bif.su pali	2,00x1,40x2	5,6	2°	A
n°025 St	via Sestu	comm.	supp. bif.su pali	2,00x1,40x2	5,6	2°	A
n°026 St	trav. via sa Narba	istituz.	supp. bif.su pali	1,40x2,00x2	5,6	3°	A
n°027 St	trav. via Boi	istituz.	supp. bif.su pali	1,40x2,00x2	5,6	3°	A
n°028 St	via delle Rose	comm.	supp. bif.su pali	1,40x2,00x2	5,6	1°	C
n°029 St	via dei Gladioli	comm.	supp. bif.su pali	2,00x1,40x2	5,6	2°	A
n°030 St	via del Pino solitario	istituz.	supp. bif.su pali	2,00x1,40x2	5,6	3°	A
n°031 St	via del Pino solitario	comm.	supp. bif.su pali	2,00x1,40x2	5,6	3°	A
n°032 St	via del Pino solitario	comm.	supp. bif.su pali	2,00x1,40x2	5,6	3°	A
n°033 St	via del Pino solitario	comm.	supp. bif.su pali	2,00x1,40x2	5,6	3°	A
n°034 St	via del Pino solitario	comm.	supp. bif.su pali	2,00x1,40x2	5,6	3°	A
n°035 St	via del Pino solitario	comm.	supp. bif.su pali	2,00x1,40x2	5,6	3°	A
n°036 St	via del Pino solitario	comm.	supp. bif.su pali	2,00x1,40x2	5,6	3°	A
n°037 St	via del Pino solitario	comm.	supp. bif.su pali	2,00x1,40x2	5,6	3°	A
n°038 St	via del Pino solitario	comm.	supp. bif.su pali	2,00x1,40x2	5,6	3°	A
n°039 St	via del Pino solitario	comm.	supp. bif.su pali	2,00x1,40x2	5,6	3°	A
n°040 St	via del Pino solitario	comm.	supp. bif.su pali	2,00x1,40x2	5,6	3°	A
n°041 St	via del Pino solitario	comm.	supp. bif.su pali	1,40x2,00x2	5,6	2°	A
n°042 St	via del Pino solitario	comm.	supp. bif.su pali	1,40x2,00x2	5,6	2°	A
n°043 St	via del Pino solitario	comm.	supp. bif.su pali	1,40x2,00x2	5,6	2°	A
n°044 St	via del Pino solitario	comm.	supp. bif.su pali	2,00x1,40x2	5,6	2°	A
n°045 St	via del Pino solitario	comm.	supp. bif.su pali	2,00x1,40x2	5,6	2°	A
n°046 St	via del Pino solitario	comm.	supp. bif.su pali	2,00x1,40x2	5,6	1°	B
n°047 St	via Leo Chanez	istituz.	supp. bif.su pali	1,40x2,00x2	5,6	1°	C

PLANCE MURALI

n° imp.	ubicazione	finalità	tipologia	formato	sup	tempistica	note
n°001 Pm	via del Pino solitario	istituz.	supp.mono a parete	2,00x1,40	2,8	1°	A
n°002 Pm	via del Pino solitario	istituz.	supp.mono a parete	2,00x1,40	2,8	1°	A
n°003 Pm	via del Pino solitario	istituz.	supp.mono a parete	2,00x1,40	2,8	1°	A

POSTER

n° imp.	ubicazione	finalità	tipologia	formato	sup	tempistica	note
n°001 Po	via Bronte	comm.	supp.mono su pali	6,00x3,00	18	2°	A
n°002 Po	via Sulcitana	comm.	supp.mono su pali	6,00x3,00	18	2°	A
n°003 Po	via Sulcitana	comm.	supp.mono su pali	6,00x3,00	18	2°	A
n°004 Po	via del Pino solitario	comm.	supp.mono su pali	6,00x3,00	18	2°	A
n°005 Po	via del Pino solitario	comm.	supp.mono su pali	6,00x3,00	18	2°	A
n°006 Po	via del Pino solitario	comm.	supp.mono su pali	6,00x3,00	18	2°	A